



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

N. 1296-18 Sent.

N. 11238-12 Reg. Gen.

N. 5018-18 Cron.

N. // Rep.

Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:

dr. Elisa Rubbis	- Presidente -
dr. Lucia Martinez	- Giudice -
dr. Francesca Zancan	- Giudice relatore -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.11238 del ruolo generale dell'anno 2012, promossa con ricorso depositato in data 27.11.2012

da

[REDACTED] - Ricorrente -
 con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova, [REDACTED], giusta procura a margine della memoria depositata il 16.9.2015,

contro

[REDACTED] - Resistente -
 con il patrocinio degli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio dei difensori sito in Padova, [REDACTED] giusta procura in calce alla memoria difensiva del 20.3.2013,

e con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

OGGETTO: Separazione giudiziale

F. Zan

Conclusioni di [REDACTED]

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale, reiectis contrariis:

1) *Dichiarare la separazione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED];*

2) *Porre a carico del Sig. [REDACTED] l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento della stessa, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma di € 600,00 mensili, rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT;*

3) *Porre a carico del Sig. [REDACTED] l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra [REDACTED] a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli [REDACTED] e [REDACTED] maggiorenni ma – come documentalmente provato - non ancora economicamente indipendenti ed autonomi, entro i primi cinque giorni di ogni mese, quantomeno fino al 31/12/2018, la somma di € 1.000,00 (in ragione di € 500,00 ciascuno), rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Porre altresì a carico del padre l'obbligo di contribuire, in ragione del 50%, alle spese mediche straordinarie (non coperte dal S.S.N.) a favore dei giovani.*

4) *Con vittoria di spese, competenze ed onorari.*

IN VIA ISTRUTTORIA

Respingersi le avverse istanze istruttorie, perché inconferenti ed irrilevanti".

Conclusioni di [REDACTED]:

"1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;

2) *accertato che la sig.ra [REDACTED] è economicamente autosufficiente, accertato che i figli [REDACTED] ed [REDACTED] sono divenuti economicamente autosufficienti, dichiararsi che alcun contributo per il mantenimento, sia del coniuge che per i figli, è dovuto dal sig. [REDACTED].*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27 novembre 2012, [REDACTED] ha chiesto che venisse pronunciata la separazione dal marito [REDACTED] con il quale aveva contratto matrimonio il 24 ottobre 1974 a Padova, esponendo che dall'unione sono nati i due figli [REDACTED] (il 18.9.1985) e [REDACTED] (il 16.1.1990), maggiorenni ma

non economicamente autosufficienti, e chiedendo di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 3.000,00 mensili, chiedendo inoltre un assegno per sé di euro 1.000,00 mensili.

Si è costituito [REDACTED] il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le circostanze allegate in ricorso introduttivo e si è opposto alle domande di natura economica formulate dalla moglie, offrendo invece un contributo mensile di euro 500,00 per ciascun figlio.

All'udienza presidenziale del 10 aprile 2013 sono comparsi entrambi i coniugi e il Presidente delegato, fallito il tentativo di conciliazione, in via provvisoria e urgente ha assegnato la casa familiare alla ricorrente e ha posto a carico del resistente un contributo di euro 800,00 mensili per ciascun figlio (di cui euro 500,00 alla madre ed euro 300,00 direttamente ai figli), oltre al 50% delle spese straordinarie, gravando inoltre il [REDACTED] dell'obbligo di sostenere il canone di locazione dell'appartamento locato in Bologna dalla figlia [REDACTED]

In corso di causa sono state proposte diverse istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali: una prima volta l'istanza della moglie è stata rigettata dal giudice istruttore con ordinanza dell'8 gennaio 2014.

Con ordinanza del 9 febbraio 2015 il giudice ha invece accolto la domanda della ricorrente e ha determinato un assegno di euro 500,00 mensili in favore della stessa, stante la cessazione della locazione dalla quale ella ricavava un reddito mensile di euro 900,00, tenendo peraltro conto della cessazione delle spese di locazione, gravanti sul padre, dell'appartamento della figlia fuori sede.

Con successiva ordinanza del 17 dicembre 2015, il giudice istruttore ha modificato i provvedimenti provvisori riducendo ad euro 350,00 mensili l'assegno per la moglie, in considerazione della redditualità dell'immobile di proprietà della stessa. La causa è stata istruita a mezzo indagini della Guardia di Finanza sui redditi e sul patrimonio del [REDACTED]

All'udienza del 31 ottobre 2017 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in premessa e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

*

F. Zan

Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.

La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento.

Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle deduzioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.

La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca *affectio* che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).

*

Sulla indipendenza economica dei figli maggiorenni.

È pacifico e non contestato che [REDACTED] abiti prevalentemente a Roma, dove ha anche reperito un'attività lavorativa, seppure per poche ore alla settimana (cfr. doc.23 [REDACTED]).

L'assenza di convivenza della madre con la figlia maggiorenne determina il venire meno della legittimazione della madre a chiedere e ottenere *iure proprio* il contributo per il mantenimento della figlia stessa.

Il concetto di convivenza, infatti, implica la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali e solo sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di un ritorno presso detta abitazione per i fine settimana e avuto comunque riguardo al criterio della prevalenza temporale dell'effettiva presenza del figlio presso l'abitazione del genitore (Cass. sez.1, 22 marzo 2012, n.4555).

Reputa il Collegio, in ogni caso, che la figlia sia stata effettivamente posta nelle condizioni di poter coltivare le proprie inclinazioni e di conseguire l'indipendenza economica, considerato che ella oggi ha 28 anni, da ormai quattro si è laureata e non si ravvisano elementi che inducano a ritenere menomata la sua capacità lavorativa (come dimostrato dal contratto di lavoro, seppure a tempo parziale).

Diversamente, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni finirebbe per protrarsi *sine die* e per dipendere dalla realizzazione di progetti personali che, per quanto pregevoli, non possono prescindere dalle concrete possibilità dei genitori.

F. Jav

Con riguardo al figlio [REDACTED], di 33 anni, si osserva che egli ha conseguito l'abilitazione alla professione forense il 25 settembre 2015 e da novembre 2016 conduce uno studio legale, insieme a tre colleghi, con sede in centro a Padova. Può pertanto ritenersi che egli, oggi, abbia consolidato la sua professionalità e che sia definitivamente avviato nel mondo del lavoro, raggiungendo sicuramente una capacità lavorativa adeguata alle concrete condizioni del mercato attuale e comunque destinata a inevitabilmente migliorare, considerata la natura dell'attività svolta.

Si rammenta, infatti, che il fondamento del diritto del coniuge convivente con il figlio a percepire l'assegno in questione risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria autonomia economica.

Nel caso concreto, alla luce dell'età, del percorso di studi e dell'attività professionale svolta, in linea con le prospettive proprie del contesto familiare, deve ritenersi che [REDACTED] sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguire l'indipendenza economica.

Ricorrono pertanto i presupposti per la cessazione dell'obbligo, gravante sul padre, di mantenere i figli.

Il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne convivente determina necessariamente il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare.

*

Sulle domande di natura economica.

[REDACTED] nata nel 1952, percepisce una pensione di circa mille euro al mese. Non è contestato che la stessa, dopo la nascita del secondo figlio, abbia smesso di lavorare e si sia dedicata alla cura della famiglia e dei figli, sacrificando la propria professione e la possibilità di ottenere un trattamento pensionistico più favorevole. Ella è proprietaria di un appartamento sito in Padova, [REDACTED] che da anni viene locato a studenti, con proventi che si aggirano intorno agli 800-900 euro mensili.

[REDACTED], nato nel 1946, oltre alla pensione di circa euro 1.350,00 mensili percepisce proventi dall'attività imprenditoriale.

Dalla documentazione prodotta agli atti e dalla relazione della Guardia di Finanza trasmessa l'11 maggio 2015 egli risulta essere socio della società "[REDACTED] M. [REDACTED]" nonché socio della società "[REDACTED] M. [REDACTED]".

Lo stesso risulta inoltre titolare di plurimi rapporti bancari con sette diversi istituti, sia a titolo personale sia in relazione alla società [REDACTED] in favore della quale ha rilasciato due garanzie fideiussorie (con riguardo alla società [REDACTED] invece, non risultano movimentazioni).

Dai documenti prodotti risulta che egli ha dichiarato di aver percepito, nell'anno 2016, un reddito netto mensile di euro 5.781,41 per dodici mensilità (doc.20) e, nell'anno 2015, un reddito netto mensile di euro 4.794,41 sempre per dodici mensilità (doc.21).

Il convenuto afferma che per le particolari norme fiscali relative alle società di persone, l'imputazione del reddito generato dalla società ai soci quale reddito di partecipazione sarebbe incrementato dei costi "fiscalmente non ammessi e/o non riconosciuti" che gravano invece sul risultato economico dell'esercizio, aumentando fittiziamente il reddito generato.

Ciò corrisponde al vero, ma costituisce onere della parte fornire la adeguata documentazione della contabilità societaria e delle c.d. riprese fiscali, che avrebbero consentito di individuare la parte di reddito "fittizio" risultante nelle dichiarazioni a fini fiscali.

Il [REDACTED] si è invece limitato a depositare dei fogli Excel definendoli "bilanci [REDACTED]": si rileva, tuttavia, che non si tratta di documenti ufficiali e che egli avrebbe quantomeno dovuto depositare le dichiarazioni dei redditi della società stessa al fine di provare la differenza vantata tra reddito dichiarato a fini fiscali e reddito realmente percepito.

È appena il caso di osservare che la richiesta consulenza tecnica d'ufficio non poteva certo sopperire all'omissione probatoria della parte: è ben vero che il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), ma in nessun caso la consulenza può servire ad esonerare

la parte dal fornire la prova della quale è onerata in base ai principi che regolano l'onere relativo (cfr. Cass. civ., 2 febbraio 2000, n.1132, in *Giust. civ. Mass.* 2000, 212; Cass. civ., 2 febbraio 2000, n. 1132 in *Giust. civ. Mass.* 2000, 212; Cass. civ., Sezioni Unite, 4 novembre 1996, n. 9522 in *Giust. civ. Mass.* 1996, 1455).

In altre parole, il [REDACTED] avrebbe egli stesso dovuto produrre la documentazione contabile la cui ricerca ed acquisizione ha preteso di demandare ad un consulente tecnico d'ufficio.

Si osserva peraltro che lo stesso convenuto ha affermato che "il tenore di vita goduto dalla sig.ra [REDACTED] in costanza di matrimonio è stato pagato, a debito, dalla [REDACTED] c." (cfr. pagina 2, memoria [REDACTED] ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. del 1.4.2014).

Se allora il tenore di vita della famiglia era pagato dalla [REDACTED] deve quindi ritenersi che oggi il tenore di vita del [REDACTED] sia pagato dalla stessa società: ed infatti, nella copiosa documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza non si rinviene un conto personale del convenuto in cui siano addebitate le spese di vita quotidiana, come ad esempio le utenze, né risulta alcun autoveicolo intestato al medesimo (diverso dal Fiat Ducato cointestato con la moglie).

Tale considerazione assume rilievo nel momento in cui si devono comparare le situazioni economiche e reddituali delle parti: è evidente, infatti, che il reddito c.d. netto risultante dalle dichiarazioni dei redditi non esprime un valore omogeneo per entrambi i coniugi, laddove per il [REDACTED] tale voce è già al netto delle spese quotidiane che vengono appunto contabilizzate come riprese fiscali nella contabilità societaria mentre per la moglie tale voce indica il reddito lordo con cui ella deve affrontare le spese per le utenze, per l'auto, per il vitto, etc.

Occorre considerare che in sede di separazione, e fino alla pronuncia di scioglimento del vincolo, permangono tra i coniugi gli obblighi di assistenza e solidarietà quantomeno materiale.

Alla luce dunque della disparità economica esistente tra i coniugi, dell'età della ricorrente e della difficoltà per la stessa di inserirsi nel mercato del lavoro, appare congruo determinare a carico del [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro 600,00 mensili.

La somma è per legge rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.

*

F. Zan

Sulle spese di lite.

Alla luce della natura e dell'esito della causa, che vede entrambe le parti parzialmente soccombenti, si ritiene opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Dichiara la separazione personale tra [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]
- 2) Revoca l'assegnazione della casa familiare;
- 3) Dichiara la carenza di legittimazione in capo a [REDACTED] a chiedere e ricevere il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne [REDACTED];
- 4) Dichiara cessato l'obbligo di [REDACTED] di contribuire al mantenimento dei figli, con effetto dalla sentenza;
- 5) Pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED] entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della stessa, la somma di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con effetto dalla sentenza;
- 6) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 5 giugno 2018.

Il Giudice est.
dr. Francesca Zancan

F. Zancan

Il Presidente
dr. Elisa Rubbis

Elisa Rubbis

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 13.06.2018

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi

Chiara Sigismondi